



LEGA PRO

CIRCOLARE N. 23 – 25 NOVEMBRE 2025

ACCORDO COLLETTIVO TRA F.I.G.C. – LEGA PRO – A.I.C.

Si procede alla pubblicazione dell'Accordo Collettivo di categoria tra la Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori.

Pubblicato in Firenze il 25 novembre 2025

IL PRESIDENTE
(Matteo Marani)



LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO
Via Jacopo da Diacceto, 19 - 50123 FIRENZE | T. 055/323741 - Fax 055/367477
P.I. 03974420485 | segreteria@lega-pro.com | www.lega-pro.com





ACCORDO COLLETTIVO F.I.G.C. – LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO – ASSOCIAZIONE ITALIANA CALCIATORI

PREAMBOLO

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sottoscrivono il nuovo Accordo Collettivo, sostitutivo e novativo del precedente Accordo sottoscritto in data 4 giugno 2012, che regola i rapporti tra Calciatori che stipulano un contratto da professionista e Società associate alla Lega Italiana Calcio Professionistico, nella comune e condivisa consapevolezza della delicata fase storica attraversata dal Calcio in Italia ed in Europa, che deve vedere impegnati i Tesserati, le Istituzioni e gli Organismi sportivi a porre in essere ogni utile iniziativa finalizzata al recupero dei valori autentici dello Sport del Calcio.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori intendono in particolare impegnarsi, promuovendo al massimo grado iniziative, anche congiunte, presso ogni ente ed istituzione anche extrasportiva, affinché sia represso e finalmente debellato il gravissimo fenomeno dell'alterazione dei risultati sportivi per mezzo delle scommesse e di ogni altra pratica a ciò mirata, riaffermando con fermezza il divieto assoluto per i Tesserati del settore professionistico di effettuare scommesse sugli eventi sportivi, anche se lecite, nonché il principio della responsabilità oggettiva e dell'obbligo di denuncia.

La F.I.G.C., la Lega Italiana Calcio Professionistico e l'Associazione Italiana Calciatori sollecitano e promuovono, altresì, ogni iniziativa utile alla tutela della salute degli Sportivi, censurando le pratiche di *doping* sia quale atto in quanto tale, sia in quanto lesivo dell'integrità fisica degli Atleti, sia quale gravissima condotta antisportiva.

La Lega Italiana Calcio Professionistico dà atto di avere introdotto in via autoregolamentare, a decorrere dalla stagione sportiva 2025/2026, precise disposizioni per le proprie Società sportive associate, volte a perseguire l'obiettivo della sostenibilità e della stabilità economica-finanziaria del sistema calcistico di Serie C. In forza di detta regolamentazione, l'ammontare complessivo degli emolumenti lordi, da corrispondere ai Calciatori

professionisti da parte di ciascuna Società calcistica associata in ogni stagione sportiva, non potrà superare una determinata percentuale del rispettivo valore della produzione individuato con riferimento alla stagione sportiva precedente; non è prevista alcuna limitazione all'ammontare degli emolumenti lordi individuali dei Calciatori qualora gli stessi, complessivamente considerati, non superino l'importo determinato secondo i criteri sopra specificati. La Lega Italiana Calcio Professionistico dà altresì atto che la mancata osservanza delle disposizioni autoregolamentari non potrà determinare effetti di sorta in ordine alla validità ed efficacia dei contratti di prestazione sportiva sottoscritti con i Calciatori e depositati nei termini previsti.

ARTICOLO 1

- Oggetto -

1.1 Il presente Accordo Collettivo regola il trattamento economico e normativo dei rapporti tra Calciatori che stipulano un contratto da professionista (d'ora innanzi, anche, semplicemente "**Calciatori**") e Società associate alla Lega Italiana Calcio Professionistico (d'ora innanzi, anche, semplicemente "**Lega Pro**").

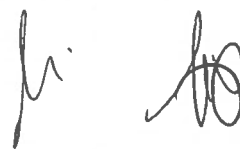
1.2 Sono allegati al presente Accordo e ne costituiscono parte integrante:

- il modulo della clausola di cui *infra sub 2.3*.
- il modulo del Contratto Tipo di cui *infra sub 5*;
- le tabelle di cui *infra sub 8*;
- la sintesi della copertura assicurativa di cui *infra sub 20*;
- il Regolamento del Collegio Arbitrale;

ARTICOLO 2

- Forma, patti di opzione e prelazione, effetti del contratto in caso di retrocessione della Società in ambito dilettantistico -

2.1 Il rapporto tra il Calciatore professionista e la Società si costituisce con la stipulazione di un contratto in triplice copia che, a pena di nullità, deve essere redatto in forma scritta, mediante compilazione del relativo modulo di Contratto Tipo generato dal Sistema informatico federale in formato *.pdf e recante un numero progressivo, la data e l'ora di generazione non modificabili, sottoscritto dal legale rappresentante della Società e dal Calciatore professionista; qualora il Calciatore sia di età compresa tra i 16 ed i 18 anni il contratto dovrà essere sottoscritto anche da un genitore esercente la responsabilità genitoriale.



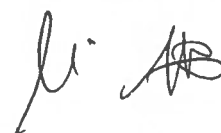
2.2 Ai sensi di Legge sono nulli, e ne è vietata la stipulazione, i patti limitativi della libertà professionale del Calciatore. Sono ammessi i patti di opzione a favore sia della Società sia del Calciatore, alla duplice condizione che sia previsto un corrispettivo specifico a favore di chi concede l'opzione e che il limite di durata complessiva del Contratto, costituita dalla somma della durata nello stesso prevista e dall'eventuale prolungamento rappresentato dall'opzione (a prescindere dalla durata complessiva del rapporto *inter partes*), non superi la durata massima prevista dalla legge. Non sono consentiti patti di prelazione, né il Contratto può essere integrato, durante lo svolgimento del rapporto, con tali pattuizioni.

2.3 Nei soli contratti di lavoro che prevedono una durata pluriennale potrà esser previsto, in caso di retrocessione della Società nel settore dilettantistico, l'impegno delle Parti a sottoscrivere, entro il 15 luglio della stagione sportiva successiva alla retrocessione, un nuovo contratto di lavoro sportivo ovvero un contratto di apprendistato in continuità formativa, utilizzando l'apposito modulo federale conforme al modulo tipo allegato al presente Accordo. In tale ipotesi e nel termine sopra indicato, in presenza dei presupposti di cui all'art. 28 D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36, le parti dovranno sottoscrivere un contratto di lavoro sportivo della durata e alle condizioni economiche espressamente indicate dalle parti nel predetto modulo federale. La Società, entro il 10 luglio della stagione sportiva successiva a quella in cui è intervenuta la retrocessione, sarà tenuta ad offrire al Calciatore la stipula di un contratto di lavoro sportivo, ovvero, laddove in continuità formativa con un rapporto vigente, di un contratto di apprendistato, predisposto in conformità a quanto previsto dal D.lgs. 28 febbraio 2021 n. 36 s.m.i. e dagli accordi collettivi F.I.G.C.-LND-AIC vigenti al momento della sottoscrizione, alle condizioni contrattuali pattuite esclusivamente nel modulo federale sopra specificato. Qualora la Società non adempia al predetto obbligo nel termine sopra previsto, ovvero laddove il Calciatore si rifiuti di sottoscrivere il contratto come sopra proposto nel termine del 15 luglio della stagione sportiva successiva a quella della retrocessione, a tale ultima data si determinerà la decadenza dal tesseramento di cui all'art. 117, ultimo comma, NOIF e l'obbligo al risarcimento del danno a carico della parte inadempiente e a beneficio dell'altra parte, da determinarsi, salva diversa pattuizione, nella misura complessiva e forfettaria pari al 100% del compenso lordo fisso previsto dalle parti nel predetto modulo federale per la prima stagione sportiva contrattuale successiva a quella della retrocessione.

ARTICOLO 3

-Deposito -

3.1 La Società deve depositare il Contratto entro sette giorni dalla sottoscrizione, nei periodi previsti dall'Ordinamento federale, tramite il Sistema informatico federale. La Lega Pro effettuerà le verifiche di sua competenza per la relativa approvazione ai sensi della normativa



sportiva e di Legge.

3.2 Qualora la Società non vi provveda, il deposito può essere effettuato dal Calciatore, dandone comunicazione alla Società, entro sessanta giorni dal giorno della stipula a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata A/R.

3.3 Dell'avvenuta o mancata approvazione deve essere data immediata comunicazione al Calciatore e alla Società. In mancanza di approvazione espressa da comunicarsi nelle modalità previste dalle disposizioni federali entro il quarantesimo giorno successivo al deposito, ovvero nel minor termine eventualmente previsto dalle norme annualmente emanate dalla FIGC per la predetta approvazione, il contratto si intende approvato. Con esclusivo riferimento agli accordi preliminari di cui all'art. 105 NOIF, il predetto termine di 40 (quaranta) giorni decorrerà dal giorno di apertura del periodo di campagna trasferimenti della F.I.G.C. successivo alla loro stipula.

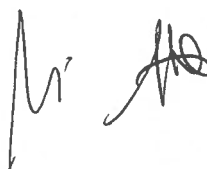
3.4 È riconosciuto il diritto ad un equo indennizzo per il Calciatore, il cui contratto non ottenga l'approvazione per fatto a lui non imputabile. La misura dell'indennizzo è determinata dal Collegio Arbitrale, su istanza del Calciatore, rapportandolo - in caso di mancata ammissione al campionato di competenza - alla sola annualità inerente alla stagione sportiva oggetto di non ammissione e tenendo conto dell'eventuale stipulazione da parte del Calciatore stesso di altro contratto con Società professionistica ovvero di accordo economico con Società partecipante al Campionato Nazionale Dilettanti nonché dell'ammontare del medesimo. L'indennizzo può essere determinato anche d'intesa tra le parti, in forma scritta a pena di nullità, ma esclusivamente dopo la mancata approvazione del Contratto.

3.5 Ove nel corso della stagione sportiva ed in riferimento alla stessa venga sottoscritto e depositato un nuovo contratto, esso deve essere redatto nelle forme e con le modalità previste dall'art. 2, con obbligo di utilizzare moduli di Contratto Tipo generati dal sistema informatico federale, nei dieci giorni antecedenti la data di sottoscrizione, a pena di nullità. In tale ipotesi, il nuovo contratto dovrà indicare espressamente che nova il precedente, fatti salvi, in ogni caso, gli eventuali crediti già maturati e non riscossi derivanti dal precedente contratto.

ARTICOLO 4

- Divieto di pattuizioni extracontrattuali -

4.1 Le pattuizioni non risultanti dai Contratti o accordi depositati per l'approvazione sono vietate e pertanto non trovano tutela nell'ordinamento federale.



ARTICOLO 5
- Contratto tipo -

5.1 I contratti individuali tra Società e Calciatori devono essere redatti sull'apposito modulo federale conforme al modulo di contratto tipo che viene allegato al presente accordo, del quale fa parte integrante a tutti gli effetti.

ARTICOLO 6
- Retribuzione -

6.1 Ai fini del presente Accordo, per retribuzione si intende il compenso convenuto tra il Calciatore e la Società, indicato, a pena di nullità, nel Contratto.

6.2 La retribuzione deve essere espressa al lordo.

6.3 Nell'ipotesi di Contratti pluriennali la retribuzione dovrà essere indicata per ciascuna stagione sportiva.

6.4 La quota lorda, spettante quale partecipazione alle eventuali iniziative promopubblicitarie della Società, può essere o meno conglobata nella parte fissa della retribuzione. La relativa pattuizione deve essere indicata nel Contratto.

6.5 Le Società possono convenire con i calciatori loro tesserati:

- a) una retribuzione fissa; ovvero,
- b) una retribuzione costituita da una parte fissa (di seguito, "*Parte Fissa*") e da una parte variabile, che non potrà essere superiore - per ciascuna stagione sportiva, separatamente considerata, di durata del rapporto contrattuale - al 100% della parte fissa; tale parte variabile (di seguito, "*Parte Variabile*") sarà legata al conseguimento di risultati sportivi individuali o di squadra.

6.6 La Parte Fissa può essere convenuta in misura diversa a seconda del Campionato e/o della competizione cui la Società partecipa o parteciperà e non può essere in ogni caso inferiore al minimo previsto all'art. 6.10.

6.7 I risultati sportivi, individuali o di squadra, possono essere esemplificativamente rappresentati:

- a) quanto ai risultati di squadra: dalla vittoria del campionato, dal conseguimento di piazzamenti in classifica al termine della *regular season*, dalla promozione a livello agonistico superiore, per promozione diretta ovvero all'esito della vittoria dei *play-off*, dalla permanenza nella Serie, per risultato di *regular season* ovvero all'esito della vittoria dei *play-out*, dalla conquista di titoli nelle competizioni organizzate dalle Leghe;

b) quanto ai risultati individuali: dal numero delle presenze, dalle convocazioni nelle rappresentative nazionali, dal numero delle reti segnate, dal numero delle reti incassate, dall'assenza di provvedimenti disciplinari.

Gli stessi dovranno essere puntualmente specificati nei contratti individuali nei quali andrà altresì quantificato per ogni risultato raggiunto l'ammontare di retribuzione relativo alla *Parte Variabile* maturata.

6.8 La Società ed il Calciatore possono stipulare specifici accordi per le ipotesi di anticipata risoluzione del rapporto ovvero di cessione a titolo definitivo o temporaneo ad altra Società. Una copia di detti accordi dovrà essere depositata, entro e non oltre il termine di dieci giorni dalla loro sottoscrizione, presso la Lega tramite il sistema informatico federale.

6.9 La Società può, altresì, stipulare apposite intese aventi ad oggetto premi collettivi, vale a dire premi legati al conseguimento di risultati sportivi di squadra (d'ora innanzi, "*Premi Collettivi*"), come esemplificati all'art. 6.7 - lettera a). La pattuizione deve essere stipulata tra il legale rappresentante della Società e i calciatori, ovvero, in rappresentanza di essi, da almeno 3 (tre) calciatori della Società medesima, muniti di procura redatta in forma scritta, loro rilasciata da tutti i calciatori in possesso di regolare Contratto di prestazione professionale, che conferisca loro il potere di negoziare e pattuire i risultati che generano la debenza del premio collettivo, il montante complessivo e i criteri di assegnazione delle quote tra i singoli aventi diritto. La Società è estranea a eventuali controversie relative all'effettiva e corretta applicazione dei criteri di formazione e di assegnazione delle quote. Le intese oggetto del presente articolo devono essere sottoscritte e depositate, unitamente all'eventuale procura, presso la Lega Pro, a pena di nullità, entro e non oltre l'ultima giornata della fase regolare del campionato e, in ogni caso, entro e non oltre il giorno precedente la realizzazione dell'evento a cui detti premi si riferiscono. La Lega Pro trasmetterà copia delle stesse all'organo di vigilanza preposto alla verifica dell'equilibrio economico e finanziario delle società sportive professionistiche. Sono consentiti, per ciascuna competizione agonistica, più premi per obiettivi specifici. I premi nell'ambito della stessa competizione non sono cumulabili.

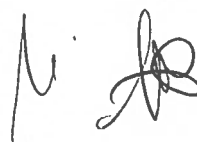
6.10 Il trattamento economico minimo del rapporto è determinato ai sensi dell'art. 8.

ARTICOLO 7

- Corresponsione della retribuzione -

7.1 Il compenso lordo previsto dall'art. 6 assorbe ogni emolumento, indennità od assegno cui il calciatore abbia diritto a titolo di corrispettivo, anche in occasione di trasferte, gare notturne ed eventuali ritiri.

7.2 Detto compenso deve essere corrisposto in rate mensili eguali, scadenti alla fine di ogni



mese, e non è soggetto ad alcuna riduzione o sospensione, salvo quanto previsto dal presente Accordo.

7.3 La retribuzione viene erogata esclusivamente tramite bonifico bancario su conto corrente intestato al Calciatore, il quale dovrà comunicarne gli estremi all'atto della sottoscrizione del contratto o mediante successiva comunicazione scritta alla Società. Di conseguenza, sono vietati i pagamenti in contanti per qualsivoglia ammontare, anche minimo.

7.4 In caso di morosità di oltre un mese nel pagamento dei compensi, il Calciatore ha diritto agli interessi in misura pari all'Euribor tre mesi/365, a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui il pagamento avrebbe dovuto essere effettuato, fatta salva la facoltà di cui all'art. 17.

7.5 L'obbligo di versamento del corrispettivo da parte delle Società è sospeso, previa preliminare comunicazione a mezzo PEC o tramite lettera raccomandata A/R e a decorrere dalla ricezione della medesima, nei casi in cui il Calciatore subisca provvedimenti disciplinari interdittivi dell'attività sportiva per effetto di sanzioni derivanti da illeciti sportivi ed in materia di divieto di scommesse e di pratiche di *doping* nonché nei casi di indisponibilità del Calciatore per effetto di provvedimenti, anche se solo temporanei, disposti dall'Autorità Giudiziaria. In detti casi, ove già non previsto da specifica normativa o se ritenuto necessario, la Società, previo ricorso al Collegio arbitrale ai sensi del Regolamento arbitrale, potrà anche ottenere l'interdizione del Calciatore dalla partecipazione agli allenamenti.

ARTICOLO 8

- Trattamento economico minimo -

8.1 Il trattamento economico minimo del rapporto è articolato in funzione dell'età dei Calciatori, nelle tabelle allegate al presente Accordo, che potranno essere modificate per iscritto, d'intesa tra le parti contraenti.

8.2 Le eventuali integrazioni non potranno derogare dalla tassativa classificazione tipologica specificata nelle tabelle di cui al comma precedente.

8.3 Il trattamento economico minimo del rapporto è aggiornato automaticamente all'inizio di ogni stagione sportiva in misura pari al 75% della variazione annuale dell'indice ISTAT (Indice dei prezzi al consumo per famiglie operai e impiegati); tale aggiornamento non potrà, in ogni caso, superare la misura massima del 3%, anche qualora dal calcolo della percentuale sulla variazione ISTAT risultasse un aggiornamento maggiore per l'annualità. Le tabelle, come sopra aggiornate, saranno pubblicate annualmente dalla Lega Pro, previo accordo con l'A.I.C., sul proprio sito istituzionale.



ARTICOLO 9

- Formazione culturale dei calciatori -

9.1 La Società ha il dovere di promuovere e sostenere, in armonia con le aspirazioni dei Calciatori con cui è legata da rapporto contrattuale, iniziative o istituzioni per il miglioramento ed incremento della cultura.

9.2 Spetta alla F.I.G.C., d'intesa con l'A.I.C., indicare le condizioni cui devono attenersi le Società, compatibilmente con le esigenze dell'attività sportiva, per agevolare la frequenza dei corsi e la preparazione agli esami dei Calciatori, che intendano proseguire gli studi o conseguire una qualificazione professionale ovvero titoli di studio di ogni ordine e grado, compresa l'istruzione universitaria.

ARTICOLO 10

- Preparazione precampionato ed allenamenti -

10.1 La Società si impegna a curare la migliore efficienza sportiva del Calciatore, fornendo attrezzature idonee alla preparazione atletica e mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità professionale.

10.2 In ogni caso, il Calciatore ha diritto a partecipare agli allenamenti e alla preparazione precampionato con la prima squadra, salvo il disposto di cui all'art. 15 del presente Accordo.

ARTICOLO 11

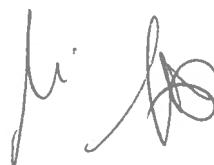
- Limiti allo svolgimento di altre attività -

11.1 Al Calciatore è vietato svolgere altra attività sportiva nel periodo di durata del contratto, salvo esplicita e preventiva autorizzazione della Società.

11.2 È inoltre vietato svolgere nello stesso periodo ogni altra attività lavorativa, imprenditoriale o di altra natura, incompatibile con l'esercizio dell'attività agonistico-sportiva ovvero che possa comportare rischi per l'efficienza fisica e l'integrità del Calciatore.

11.3 In ogni caso, quando il Calciatore intenda iniziare una di tali attività, deve darne preventiva notizia, a mezzo PEC o con lettera raccomandata A/R, alla Società.

11.4 In caso di opposizione da parte della Società, il giudizio sulla compatibilità è di competenza del Collegio Arbitrale.



ARTICOLO 12

- Istruzioni tecniche, obblighi e regole di comportamento -

12.1 La prestazione sportiva deve essere eseguita, nell'ambito dell'organizzazione predisposta dalla Società, con l'osservanza delle istruzioni tecniche e delle altre prescrizioni impartite per il conseguimento degli scopi agonistici.

12.2 Il Calciatore è altresì tenuto ad osservare il dovere di fedeltà nei confronti della Società.

12.3 Le prescrizioni attinenti il comportamento di vita del Calciatore sono legittime e vincolanti soltanto se giustificate da esigenze proprie dell'attività professionistica, nel rispetto della dignità umana.

ARTICOLO 13

- Partecipazione agli allenamenti - Trasferte - Partecipazione a rappresentative nazionali

13.1 Il Calciatore è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, a tutti gli allenamenti nelle ore e nei luoghi fissati dalla Società, nonché a tutte le gare ufficiali o amichevoli, che la Società stessa intenda disputare tanto in Italia quanto all'estero.

13.2 In occasione di trasferte o ritiri, il Calciatore deve usufruire di adeguati mezzi di trasporto, di volta in volta stabiliti dalla Società ed a cura e spese della stessa. La Società è tenuta altresì a fornire al Calciatore alloggio e vitto.

13.3 Il Calciatore, se convocato, è tenuto a partecipare, salvo i casi di malattia od infortunio accertati, alle gare delle rappresentative nazionali della F.I.G.C. e delle rappresentative di Lega Pro, siano esse gare ufficiali o amichevoli, tanto in Italia quanto all'estero.

ARTICOLO 14

- Custodia dei materiali -

14.1 Il Calciatore deve custodire con diligenza gli indumenti ed i materiali sportivi forniti dalla Società e si impegna a rifondere il valore degli stessi se smarriti o deteriorati per sua colpa.

ARTICOLO 15

- Provvedimenti disciplinari -

15.1 Al Calciatore che sia venuto meno ai suoi obblighi contrattuali verso la Società, sono

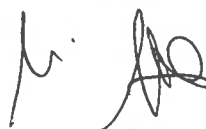


applicabili i seguenti provvedimenti, graduati in relazione alla gravità dell'infrazione:

- ✓ ammonizione scritta;
- ✓ multa;
- ✓ riduzione dei compensi;
- ✓ esclusione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra;
- ✓ risoluzione del contratto.

15.2 I provvedimenti devono essere adottati, a pena di nullità, con le seguenti modalità procedurali:

- a)** l'ammonizione scritta è adottata direttamente dalla Società, previa contestazione dell'addebito. La Società è tenuta a comunicare all'interessato, a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R., il provvedimento deliberato, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. Nella comunicazione (copia della quale deve essere trasmessa sempre a mezzo PEC o con raccomandata A.R. al Collegio Arbitrale), devono essere indicati i motivi che hanno determinato il provvedimento e richiamati i termini e le modalità per ricorrere al Collegio suddetto, la cui pronuncia ha carattere definitivo;
- b)** la multa e la riduzione dei compensi sono irrogate dal competente Collegio Arbitrale, a seguito di un procedimento in unica istanza, su motivata proposta della Società, da inoltrarsi a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione. La Società è tenuta ad inviare, contestualmente, copia della proposta all'interessato a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R.; l'attestato di ricezione della comunicazione via PEC o il talloncino della raccomandata deve essere allegato alla proposta inoltrata al Collegio suddetto. Il Calciatore ha diritto di inviare al Collegio medesimo e per conoscenza alla Società, entro dieci giorni dal ricevimento della copia della proposta, le proprie controdeduzioni a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R. Il Collegio Arbitrale sarà costituito e delibererà con le modalità e nelle forme previste dal Regolamento del Collegio Arbitrale allegato al presente Accordo collettivo;
- c)** l'importo della multa non può superare il 30% di un dodicesimo del compenso annuo lordo. La riduzione dei compensi non può superare il 40% della quota di compenso annuo lordo relativo al periodo per il quale si chiede la riduzione stessa, salvo l'ipotesi che il Calciatore non si ponga a disposizione della Società, ovvero interrompa le prestazioni, e non può eccedere il termine della stagione sportiva;
- d)** in caso di squalifica da parte della F.I.G.C., dell'U.E.F.A. o della F.I.F.A., la Società potrà proporre una riduzione del compenso annuo lordo al Collegio Arbitrale, nei modi e nei tempi previsti dal precedente punto b), per il periodo corrispondente alla durata



della squalifica e per una misura non superiore al 60% degli importi dovuti per tale periodo. Il Collegio Arbitrale, ai fini della decisione, valuterà la gravità e/o volontarietà della o delle violazioni che hanno dato origine alla squalifica;

e) la Società può altresì proporre al competente Collegio Arbitrale, entro dieci giorni dalla data in cui è stata accertata l'infrazione e nelle forme previste dal Regolamento del Collegio Arbitrale (procedura ordinaria o di urgenza), la sospensione temporanea dagli allenamenti o dalla preparazione precampionato con la prima squadra e la declaratoria di risoluzione del contratto. La declaratoria di risoluzione del contratto potrà essere proposta nei seguenti casi di:

- ✓ grave e constatata inadempienza contrattuale;
- ✓ partecipazione del tesserato a scommesse sportive, lecite o illecite, accertata con decisione definitiva dalle competenti Autorità sportive;
- ✓ condotta del Calciatore tesa ad alterare illecitamente il risultato sportivo sia della propria squadra di appartenenza - nelle competizioni cui il medesimo partecipa - sia di altre Società sportive, posti in essere con qualunque mezzo o modalità, sia nell'interesse proprio che di terzi, qualunque sia l'utilità conseguita o sperata per sé o per altri;
- ✓ inabilità per malattia o per infortunio dipendenti da condotta sregolata del Calciatore o da altre cause attribuibili a sua colpa grave, salvo quanto previsto dal successivo art. 19, 3° comma;
- ✓ condanna a pena detentiva per reati non colposi, passata in giudicato e non sospesa condizionalmente o condonata.

15.3 Tutti i provvedimenti irrogati o confermati dal Collegio Arbitrale sono considerati provvedimenti a carattere definitivo, avverso i quali non è ammesso ricorso.

ARTICOLO 16

- Azioni a tutela dei diritti del calciatore -

16.1 Il Calciatore ha diritto di ottenere, con ricorso al Collegio Arbitrale, il risarcimento del danno e/o la risoluzione del contratto quando la Società abbia commesso violazioni degli obblighi contrattuali cui è tenuta nei suoi confronti.

16.2 Nell'ipotesi di violazione dell'art. 10, 2° comma, il comportamento della Società che, diffidata dal Calciatore, non provveda alla reintegrazione nel termine perentorio di giorni cinque, costituisce grave inadempimento e comporta per il Calciatore il diritto di ottenere, a sua scelta, la reintegrazione ovvero la risoluzione del Contratto. In entrambi i casi il Calciatore ha, altresì, diritto al risarcimento del danno in misura non inferiore al 20% del compenso annuo



lordo.

16.3 Fermo, in ogni altra ipotesi, il principio di cui all'articolo 15, lettera e), in caso di gravi violazioni da parte del Calciatore degli obblighi contrattuali, tali da non consentire, senza obiettivo immediato nocumento per la Società, la partecipazione dello stesso alla preparazione e/o agli allenamenti con la prima squadra, la Società, previa contestazione al Calciatore, a mezzo PEC o con lettera raccomandata A.R., degli addebiti, può disporre in via provvisoria l'esclusione, purché contestualmente inoltri al Collegio Arbitrale, con la procedura d'urgenza, proposta di irrogazione della sanzione dell'esclusione temporanea dalla preparazione precampionato e/o dagli allenamenti con la prima squadra. Qualora il Collegio ritenga ingiustificata l'esclusione - comunque disposta - del Calciatore dalla preparazione precampionato o dagli allenamenti, adotterà automaticamente, su richiesta dello stesso, i provvedimenti di cui al 2° comma del presente articolo.

16.4 Nell'ipotesi che, successivamente alla pronuncia del Collegio Arbitrale di reintegrazione del Calciatore, la Società non vi provveda entro il termine di giorni cinque dalla comunicazione del dispositivo del lodo a cura della Segreteria del Collegio, il Calciatore ha diritto di ottenere dal Collegio medesimo la risoluzione del contratto, fermo restando il dovere della Società di rispettare integralmente il Contratto nel suo contenuto economico fino alla scadenza, quale risarcimento del danno.

16.5 Il Collegio, se accoglie il ricorso e ravvisa infrazioni di carattere disciplinare, provvede a rimettere gli atti alla Procura federale per eventuali provvedimenti di competenza.

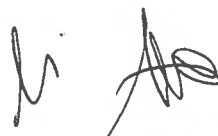
16.6 In ogni ipotesi in cui il Calciatore sia escluso, anche in via preventiva, dalla preparazione e/o dagli allenamenti con la prima squadra, resta comunque fermo l'obbligo della Società di cui all'art. 10, 1° comma, salva espressa rinuncia scritta del Calciatore.

ARTICOLO 17

-Morosità-

17.1 Costituisce, comunque, motivo di risoluzione del contratto la morosità della Società nel pagamento del rateo mensile degli emolumenti fissi, qualora si protragga oltre il ventesimo giorno successivo al termine previsto nel precedente art. 7. Costituisce altresì motivo di risoluzione del Contratto la morosità della Società anche nel pagamento della *Parte Variabile* della retribuzione, qualora tale inadempimento si protragga ugualmente oltre il ventesimo giorno successivo al termine convenuto dalle parti.

17.2 In tali casi, il Calciatore, in deroga alle modalità procedurali previste dall'art. 15, ottiene la risoluzione del Contratto, sempre che abbia provveduto a mettere in mora la Società con raccomandata A.R. o a mezzo PEC, inviata in copia alla Lega Pro e spedita dopo che sia



maturato l'intero periodo della morosità.

17.3 Nel caso di Calciatore che sia tesserato per la Società in conseguenza di cessione temporanea del Contratto, la comunicazione di cui al precedente comma, con le stesse modalità e termini, deve essere inviata, a pena di nullità, anche alla Società cedente il contratto a titolo temporaneo.

17.4 La risoluzione del contratto è tuttavia esclusa qualora si provveda al pagamento, da effettuarsi con le modalità di cui all'art. 7.3, entro venti giorni dal ricevimento della raccomandata o della comunicazione via PEC.

17.5 Risultata priva di esiti, in tutto o in parte, la costituzione in mora, il Calciatore, per ottenere la declaratoria di risoluzione del contratto, deve farne richiesta al Collegio Arbitrale competente a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. da inviarsi per conoscenza anche alla Società inadempiente e, in caso di tesseramento a titolo temporaneo, alla Società cedente entro e non oltre il 20 giugno.

17.6 La Società ha diritto di opporre le proprie contestazioni motivate e documentate, a mezzo PEC o mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata al Collegio Arbitrale e, in copia, sempre a mezzo PEC o raccomandata A.R., anche al Calciatore ed all'eventuale Società cedente, entro e non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

17.7 La mancata opposizione da parte della Società entro i termini prescritti deve essere considerata adesione alla richiesta del Calciatore.

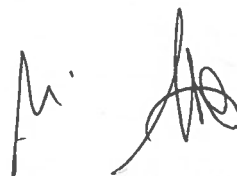
17.8 Il Calciatore ha diritto alla retribuzione pattuita fino al termine della stagione o fino alla stipulazione di un nuovo contratto, se questa interviene antecedentemente.

17.9 Nel caso di Calciatore tesserato a seguito di cessione temporanea del contratto, la risoluzione determina il ripristino, con decorrenza dalla declaratoria di risoluzione, dell'originario rapporto tra la Società cedente ed il Calciatore fino al termine previsto per tale rapporto, a condizione che la Società cedente provveda all'integrale pagamento, salvo regresso ed entro il termine perentorio di 20 (venti) giorni dalla comunicazione della declaratoria di risoluzione, di tutte le competenze previste a carico della Società cessionaria e già maturate.

Il pagamento dovrà essere effettuato con le modalità di cui all'art. 7.3.

17.10 Fino al termine della stagione in corso la Società cedente dovrà corrispondere al Calciatore l'eventuale maggior compenso pattuito con la Società cessionaria, salvo regresso verso quest'ultima per la parte di compenso eccedente il corrispettivo da essa pattuito.

17.11 La declaratoria di risoluzione del contratto da parte del Collegio Arbitrale per tutte le ipotesi previste dal presente articolo costituisce provvedimento a carattere definitivo, avverso il quale non è ammesso ricorso.



ARTICOLO 18
- Malattia e infortunio -

18.1. In caso di malattia o di infortunio, per il periodo di inabilità spettano al Calciatore i compensi stabiliti dal contratto fino alla scadenza dello stesso, mentre la Società beneficerà delle eventuali indennità assicurative pattuite a proprio favore.

18.2. Le spese di assistenza sanitaria e farmaceutica, degli eventuali interventi chirurgici e quelle di degenza in Istituti ospedalieri o in Case di cura sono a carico della Società per quanto non sia coperto dalle prestazioni del servizio sanitario nazionale.

18.3. Nell'ipotesi in cui il calciatore non intenda usufruire dell'assistenza sanitaria proposta dalla Società, quest'ultima sarà tenuta a concorrere alle spese relative, ivi compresi interventi chirurgici, medicinali e spese di degenza in Istituti ospedalieri o Case di cura, sostenute dal Calciatore, in misura non superiore al costo normalmente necessario per assicurare al Calciatore medesimo un'assistenza specialistica e di idonea qualificazione.

PROTOCOLLO D'INTESA FRA LA LEGA PRO E L'A.I.C.
IN MATERIA DI SPESE SANITARIE

La Lega Italiana Calcio Professionistico e l'A.I.C. intendono darsi espressamente e reciprocamente atto, nel corpo stesso dell'Accordo Collettivo, che esse, nella loro funzione di parti collettive, hanno inteso di riprodurre nell'articolo 18 la disposizione del previgente Accordo collettivo *inter partes*, assumendo al contempo il reciproco ed incondizionato impegno di addivenire in tempi brevi e ragionevoli alla predisposizione di un sistema di convenzioni con le strutture sanitarie maggiormente utilizzate già oggi dalle Società e dai Calciatori professionisti di Lega Pro per le visite mediche, gli esami diagnostici, gli interventi chirurgici (comprese le degenze ospedaliere) e la riabilitazione post-infortunio, con il comune intento di garantire, da un lato, una assistenza specializzata di alto livello e, dall'altro, un contenimento dei costi a carico delle Società.

Al sottoscrivendo, auspicato, accordo con le Cliniche, si tenterà di far intervenire l'Associazione di categoria rappresentativa dell'Ospedalità privata.

ARTICOLO 19
- Trattamento durante il periodo di malattia ed infortunio -

19.1 Qualora l'inabilità per malattia o infortunio si protragga oltre i sei mesi, è data facoltà alla Società di chiedere la risoluzione del contratto con ricorso al Collegio Arbitrale oppure, previa



comunicazione scritta al Calciatore ed alla Lega Pro, di corrispondere al Calciatore stesso i compensi contrattuali ridotti della metà, dalla data di comunicazione fino alla cessazione dell'inabilità, comunque non oltre il termine di scadenza del contratto.

19.2 La risoluzione del contratto e la riduzione del compenso sono consentite soltanto in costanza di malattia e/o infortunio.

19.3 Se la malattia o la menomazione delle condizioni fisiche del Calciatore risultino dipendenti da condotta sregolata o comunque da cause attribuibili a sua colpa grave, la Società può applicare nei confronti dello stesso, con le modalità di cui all'art. 15, il provvedimento di riduzione dei compensi o, nei casi più gravi, della risoluzione del contratto.

19.4 Qualora la malattia o l'infortunio dovessero determinare l'inidoneità del Calciatore a svolgere in modo definitivo l'attività agonistica, inidoneità risultante da certificazione rilasciata dalla competente A.S.L. o equivalente struttura pubblica, la Società avrà diritto di richiedere immediatamente la risoluzione del contratto, con le modalità dell'art. 15.

ARTICOLO 20

- Assicurazione infortuni -

20.1 La Società è tenuta ad assicurare presso Compagnia di primaria importanza il Calciatore contro gli infortuni con polizza che rechi le condizioni, le modalità, i termini ed i minimi stabiliti di comune accordo dalle parti collettive e riportate nel testo all'uopo allegato.

20.2 La Lega Pro, in caso di inadempimento della Società, ha facoltà di sostituirsi alla stessa per la stipulazione o il perfezionamento della polizza.

20.3 Beneficiario delle prestazioni assicurative, anche per somme di garanzia superiori a quelle concordate con l'Associazione di categoria, si intende in ogni caso il calciatore o i suoi aventi diritto e sarà nullo qualsiasi patto contrario anche se sottoscritto dal Calciatore stesso, salvo il diritto della Società agli indennizzi previsti da eventuali altre polizze stipulate a proprio beneficio.

20.4 Il Calciatore, quale beneficiario della polizza assicurativa, rinuncia ad ogni effetto per sé e per i suoi aventi diritto ad ogni azione nei confronti della Società, o di chi per essa, per il risarcimento dei danni subiti.

20.5 La polizza di assicurazione deve essere stipulata entro la data di convocazione del calciatore per l'inizio dell'attività di ogni stagione sportiva. Il Calciatore non coperto da assicurazione non può svolgere alcuna attività sportiva. La Società inadempiente agli obblighi assicurativi concordati con l'Associazione di categoria è soggetta a provvedimenti disciplinari ed è tenuta al risarcimento dei danni subiti dal Calciatore e dai suoi aventi diritto.

20.6 In caso di infortunio avvenuto al di fuori dell'ambito dell'attività svolta per la Società di



appartenenza, il Calciatore ha l'obbligo di darne tempestiva comunicazione scritta alla Società al fine di consentire a quest'ultima di poter ottemperare nei termini di legge agli adempimenti formali con le Compagnie di assicurazione, previsti dal successivo comma.

20.7 L'onere della denuncia e di ogni altro successivo adempimento previsti dalla polizza e/o dalla legge, necessari per far conseguire al Calciatore o ai suoi aventi diritto gli indennizzi spettanti per l'assicurazione base e per l'assicurazione integrativa, sono a carico della Società, che pertanto è responsabile ad ogni effetto di tutte le eventuali omissioni al riguardo.

ARTICOLO 21

- Contributi previdenziali -

21.1 La Società effettuerà agli Enti previdenziali competenti i versamenti previsti dalla Legge per l'assicurazione contro l'invalidità, vecchiaia e superstiti e quella contro le malattie, anche per la parte a carico del Calciatore, ed i relativi importi saranno trattenuti in rivalsa dai compensi e dagli emolumenti versati allo stesso.

ARTICOLO 22

- Riposo settimanale e ferie -

22.1 Il Calciatore ha diritto ad un giorno di riposo settimanale, di regola entro i primi due giorni della settimana.

22.2 Il Calciatore ha anche diritto ad un periodo di riposo annuale della durata di quattro settimane, comprensive dei giorni festivi e di riposo settimanale.

22.3 La scelta del periodo di godimento del riposo annuale spetta alla Società, che decide in relazione alle esigenze dell'attività sportiva. Il riposo annuale ha normalmente carattere continuativo. Qualora il Calciatore venga richiamato in sede durante il periodo di riposo annuale, la Società è tenuta a rimborsargli le spese di viaggio sia per il rientro in sede sia per il ritorno alla località ove trascorrevva detto riposo. Il Calciatore ha diritto di usufruire, in altro periodo dell'anno, dei giorni di riposo annuale non goduti a causa del richiamo in sede.

ARTICOLO 23

- Congedo matrimoniale -

23.1 Il Calciatore ha diritto ad un congedo matrimoniale retribuito di almeno cinque giorni consecutivi. Il periodo del congedo sarà concordato tra il Calciatore e la Società, tenendo conto delle esigenze dell'attività agonistica.

ARTICOLO 24

- Indennità di fine carriera - Fondo di Solidarietà -

24.1 In adempimento all'art. 7 dell'Accordo ed in base alle norme di legge, la Società verserà al Fondo di accantonamento dell'indennità di fine carriera, acceso presso la F.I.G.C., un contributo a suo carico del 6,25% sulla retribuzione annua lorda effettiva ed un contributo dell'1,25% a carico dello stesso (che sarà trattenuto in rivalsa) nel limite del massimale previsto per i Calciatori dagli enti previdenziali competenti.

24.2 La Società verserà ad un Fondo di Solidarietà, il cui Statuto, finalità e modalità gestionali saranno oggetto di separato accordo, un contributo a carico dei Calciatori dello 0,50% da calcolarsi sulla retribuzione annua lorda, fatto salvo il rispetto delle disposizioni in materia fiscale e previdenziale.

ARTICOLO 25

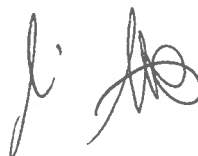
- Clausola compromissoria -

25.1 La soluzione di tutte le controversie concernenti l'attuazione del contratto, o comunque il rapporto tra Società e Calciatori, sarà deferita ad un Collegio Arbitrale composto da tre membri, di cui due designati, di volta in volta, rispettivamente dalla Società e dal Calciatore, tra le persone indicate negli elenchi depositati presso la F.I.G.C. dalla Lega Pro e dall'A.I.C., secondo le disposizioni della vigente normativa federale. L'arbitrato ha natura irrituale.

25.2 Il Presidente sarà designato con la procedura di cui al Regolamento per il funzionamento del Collegio Arbitrale, tra le persone inserite in altro elenco preventivamente concordato dalle parti firmatarie del presente accordo.

ARTICOLO 26

- Norma di rinvio -



26.1 Le norme statutarie e regolamentari della F.I.G.C. si intendono richiamate per quanto non previsto dal presente Accordo e dal Contratto tipo che ne fa parte integrante.

ARTICOLO 27

- Durata -

27.1 Le disposizioni di cui al presente Accordo entreranno in vigore dal giorno della sua sottoscrizione; la scadenza del presente Accordo è fissata al 30 giugno 2029 e, a tale data, si rinnoverà automaticamente di tre anni in tre anni, salvo disdetta da intimare a cura della parte interessata con un preavviso da fornire per iscritto a mezzo PEC o lettera raccomandata A.R. almeno sei mesi prima della scadenza dello stesso Accordo.

ARTICOLO 28

- Integrazione Accordo Collettivo -

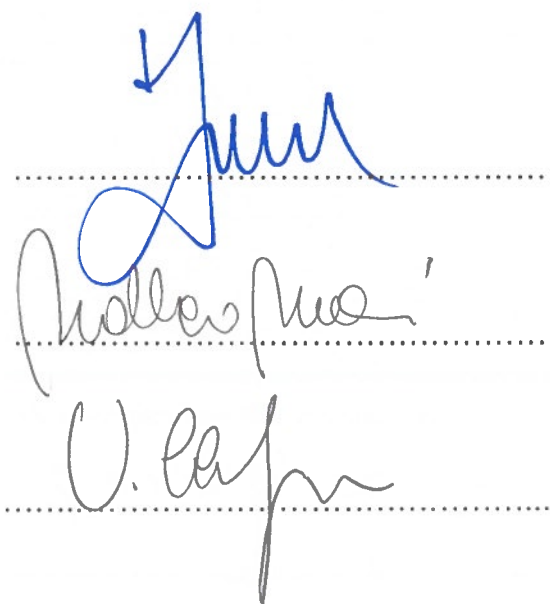
28.1 È richiamato e costituisce parte integrante ed essenziale del presente Accordo l'Addendum all'Accordo Collettivo F.I.G.C. – Lega Pro – A.I.C., sottoscritto in data 31 luglio 2023 per regolamentare complessivamente l'istituto dell'Apprendistato, così come modificato, con riferimento alle relative tabelle dei minimi contrattuali, dall'Addendum del 20 dicembre 2023.

Roma,

Federazione Italiana Giuoco Calcio,
Il Presidente (Gabriele Gravina)

Lega Italiana Calcio Professionistico
Il Presidente (Matteo Marani)

Associazione Italiana Calciatori
Il Presidente (Umberto Calcagno)



Contratto di durata pluriennale e ipotesi retrocessione in ambito dilettantistico

In caso di ammissione della Società _____ al Campionato di Serie D in pendenza del vincolo di cui al rapporto di prestazione sportiva, i compensi fissi e variabili pattuiti nel presente contratto saranno così rideterminati:

Stagione sportiva ____/____

Retribuzione fissa: € _____ (Euro _____) lordi.

Retribuzione variabile:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

Stagione sportiva ____/____

Retribuzione fissa: € _____ (Euro _____) lordi.

Retribuzione variabile:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

Stagione sportiva ____/____

Retribuzione fissa: € _____ (Euro _____) lordi.

Retribuzione variabile:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:



€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

Stagione sportiva _____ / _____

Retribuzione fissa: € _____ (Euro _____) lordi.

Retribuzione variabile:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

Stagione sportiva _____ / _____

Retribuzione fissa: € _____ (Euro _____) lordi.

Retribuzione variabile:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

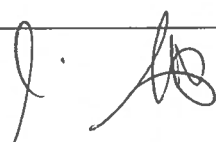
€ _____ (Euro _____) lordi, al raggiungimento del seguente obiettivo:

Le parti si obbligano a recepire tale intesa, nei termini previsti dall'art. 2.3 dell'Accordo Collettivo Lega Pro – AIC – FIGC, con la sottoscrizione dell'apposito contratto tipo dilettantistico.

La violazione dell'obbligo oggetto del precedente capoverso da parte del Calciatore o della Società determinerà un grave inadempimento del presente accordo e comporterà l'obbligo al risarcimento a carico della parte inadempiente da calcolarsi secondo quanto previsto dal predetto art. 2.3. dell'A.C.

Le parti stabiliscono che eventuali controversie derivanti dall'applicazione della presente clausola saranno devolute al competente Collegio Arbitrale.

Luogo.....Data



Per la Società

Per l'Atleta

L'esercente la responsabilità genitoriale

(*) La firma di chi esercita la responsabilità genitoriale è obbligatoria per tutti i calciatori che non hanno anagraficamente compiuto il 18° anno di età.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'F' followed by a series of loops and a final flourish.

CONTRATTO TIPO

Con la presente scrittura privata, da valere ad ogni effetto di legge, tra la Società ed il Calciatore professionista sotto indicati, si stipula e si conviene quanto segue:

TRA

Denominazione SOCIETÀ rappresentata da con qualifica di legale rappresentante *pro tempore*

SEDE LEGALE

PEC

P. IVA

E

Cognome e nome del Calciatore

Data e luogo di nascita

Codice fiscale

Domicilio

PEC

Matricola

Art. 1 - Il Sig. si impegna, nella sua qualità di Calciatore professionista tesserato per la F.I.G.C. (come sarà fin d'ora individuato in contratto) a prestare la sua attività nelle squadre della Società a decorrere dal e fino al 30 giugno , con inizio dell'attività lavorativa alla data del

Art. 2 - La Società si impegna a corrispondere al Sig.^[1]

☐ Ipotesi A - Retribuzione fissa

- per la stagione/..... un compenso fisso lordo di €.....(Euro.....)
ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, un compenso fisso lordo di € (Euro.....);

- per la stagione/..... un compenso fisso lordo di €.....(Euro.....)
ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, un compenso fisso lordo di € (Euro.....);

- per la stagione/..... un compenso fisso lordo di €.....(Euro.....)
ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, un compenso fisso lordo di € (Euro.....);

- per la stagione/..... un compenso fisso lordo di €.....(Euro.....)
ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, un compenso fisso lordo di € (Euro.....);

¹ Selezionare l'Ipotesi A/B di interesse ed inserire l'importo/gli importi pattuito/i nell'Ipotesi prescelta;



- per la stagione/..... un compenso fisso lordo di €.....(Euro.....)
ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, un compenso fisso lordo di € (Euro.....);

☐ Ipotesi B - Retribuzione in parte fissa ed in parte variabile

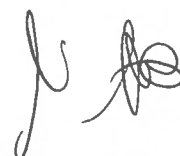
- per la stagione/..... un compenso in parte fisso, nell'importo lordo di €
(Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, nell'importo lordo di €
(Euro.....), ed in parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori €
lordi (Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, sino ad un massimo di ulteriori € lordi
(Euro.....), legato al conseguimento dei seguenti risultati sportivi individuali e/o di squadra:

- per la stagione/..... un compenso in parte fisso, nell'importo lordo di €
(Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, nell'importo lordo di €
(Euro.....), ed in parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori €
lordi (Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, sino ad un massimo di ulteriori € lordi
(Euro.....), legato al conseguimento dei seguenti risultati sportivi individuali e/o di squadra:

- per la stagione/..... un compenso in parte fisso, nell'importo lordo di €
(Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, nell'importo lordo di €
(Euro.....), ed in parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori €
lordi (Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, sino ad un massimo di ulteriori € lordi
(Euro.....), legato al conseguimento dei seguenti risultati sportivi individuali e/o di squadra:

- per la stagione/..... un compenso in parte fisso, nell'importo lordo di €
(Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, nell'importo lordo di €
(Euro.....), ed in parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori €
lordi (Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, sino ad un massimo di ulteriori € lordi
(Euro.....), legato al conseguimento dei seguenti risultati sportivi individuali e/o di squadra:

- per la stagione/..... un compenso in parte fisso, nell'importo lordo di €
(Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, nell'importo lordo di €
(Euro.....), ed in parte variabile, sino ad un massimo di ulteriori €
lordi (Euro.....) ovvero, in caso di applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per i soli calciatori Under 23, sino ad un massimo di ulteriori € lordi
(Euro.....), legato al conseguimento dei seguenti risultati sportivi individuali e/o di squadra:



.....
.....
.....
Le parti danno atto ed accettano che, per i soli calciatori Under 23, l'importo lordo indicato nella parte variabile del contratto per ogni singolo obiettivo dovrà essere modulato anche in relazione alla eventuale applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021 per la stagione sportiva di riferimento, in modo che la sommatoria degli importi pattuiti per il raggiungimento dei singoli obiettivi sia pari ai compensi lordi variabili complessivi pattuiti in funzione dell'applicazione o meno dei predetti benefici fiscali

Art. 2 bis (Disposizione prevista esclusivamente per contratti con calciatori professionisti Under 23)

La Società dichiara che, per la prima annualità contrattuale: ^[2]

- ☐ possiede i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021.
- ☐ non possiede i requisiti per l'applicazione delle agevolazioni tributarie ex art. 36, comma 6ter, D.Lgs. 36/2021.

Qualora, in caso di contratto pluriennale, in una annualità successiva alla prima e comunque fino alla stagione sportiva in cui il Calciatore professionista abbia compiuto il 23° anno di età dovessero venir meno, ovvero sorgere, i presupposti per l'applicazione delle agevolazioni fiscali ex art. 36 comma 6 ter D.lgs. n. 36/2021, la Società si obbliga, entro il ventesimo giorno decorrente dall'inizio di ogni stagione sportiva in cui si verificano i predetti presupposti, a darne comunicazione via pec alla Lega Italiana Calcio Professionistico ("Lega Pro") ed al Calciatore Professionista.

Nel caso in cui, entro il ventesimo giorno decorrente dall'inizio di ogni stagione sportiva contrattuale successiva alla prima e comunque fino alla stagione sportiva in cui il Calciatore professionista abbia compiuto il 23° anno di età, non sia stata inviata dalla Società alcuna comunicazione di variazione in ordine alla sussistenza o meno dei predetti presupposti, la dichiarazione resa per la prima annualità contrattuale si intenderà tacitamente confermata per le seguenti corrispondenti annualità contrattuali.

Art. 3 - Le parti, con la sottoscrizione del presente contratto di prestazione sportiva, si impegnano a recepire e rispettare integralmente le pattuizioni dell'Accordo Collettivo di categoria e quelle che, nel corso di validità del presente contratto, dovessero essere previste da nuovo contratto collettivo tra F.I.G.C., Lega Italiana Calcio Professionistico ("Lega Pro") ed A.I.C.

Presenza di Agente Sportivo nella trattativa ^[3]

- ☐ Le parti si danno atto, altresì, che il Calciatore è stato rappresentato nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dall'Agente – Tessera F.I.G.C.
- ☐ Le parti si danno atto, altresì, che il Calciatore non è stato rappresentato nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto da alcun Agente.
- ☐ Le parti si danno atto, altresì, che la Società è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto dall'Agente - Tessera F.I.G.C.
- ☐ Le parti si danno atto, altresì, che la Società non è stata rappresentata nella fase di trattativa per la stipula del presente contratto da alcun Agente.

Art. 4 – Con la firma del presente contratto, che nova e sostituisce ogni eventuale precedente accordo nei modi e nei termini sanciti dall'Accordo Collettivo, le parti assumono l'obbligo di osservare le norme del C.O.N.I., della F.I.G.C. e della Lega Pro. Assumono altresì l'impegno di accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti generali e di tutte le decisioni particolari adottate dalla F.I.G.C., dai suoi Organi e Soggetti delegati, nonché degli Organi di Giustizia sportiva di ogni ordine e grado, nelle materie comunque attinenti all'attività sportiva e nelle relative vertenze di carattere tecnico, disciplinare ed economico. Le parti riconoscono in particolare la validità, efficacia e vincolatività della clausola compromissoria contenuta nell'Accordo Collettivo fra Lega Pro ed A.I.C. Ogni violazione od azione comunque tendente alla elusione della clausola compromissoria comporta l'applicazione, oltre ogni altra conseguenza di legge, delle sanzioni disciplinari previste dalla normativa federale.

² Selezionare l'Ipotesi corretta;

³ Selezionare ed eventualmente compilare solo l'Ipotesi di interesse.



Art. 5 - A tutti gli effetti del presente contratto la Società elegge domicilio presso la propria sede, il Calciatore nel luogo indicato in epigrafe, salvo variazioni delle quali dovrà essere data comunicazione scritta alla Società, entrambe le parti all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in epigrafe.

Luogo e data _____

Per la Società

Il Calciatore

Le parti dichiarano di aver preso esatta cognizione del contenuto delle clausole previste dagli artt. 2-3-4-5 del presente contratto e le approvano specificatamente.

Per la Società

Il Calciatore

N.B. - Il presente Contratto deve essere depositato a cura della Società presso l'Organo federale competente, nelle forme e modalità all'uopo previste dalla normativa federale, entro il quinto giorno successivo alla data di stipulazione.

Un'ulteriore copia del Contratto, regolarmente sottoscritta, deve essere consegnata al calciatore al momento della stipulazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.



LEGA PRO



RAPPORTI ECONOMICI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2025/2026 FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO E I LORO CALCIATORI TESSERATI CON CONTRATTO DA PROFESSIONISTA

Compenso globale lordo: i calciatori con contratto da professionista tesserati per le società di Lega Pro hanno diritto a percepire dalla società di appartenenza un compenso globale lordo che – se riferito all'intera stagione sportiva – non potrà essere inferiore agli importi sotto riportati o a quota parte degli stessi, in ragione dell'eventuale periodo contrattuale inferiore ai dodici mesi.

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI CON CONTRATTO DA PROFESSIONISTA

TABELLA MINIMI 2025/2026

Minimo retributivo dal 24° anno di età	€ 28.773,00 lordi
Classe 2001	(€ 20.054,00 netti)
Primo contratto ai sensi del secondo capoverso delle norme transitorie dell'art. 33 NOIF, da applicarsi ai giovani di serie Classe 2005 in rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2024/2025	€ 21.865,00 lordi (€ 17.960,00 netti)
Minimo retributivo dal 20° al 23° anno di età	€ 21.865,00 lordi
Classe 2005 - 2002	(€ 17.960,00 netti)
Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età	€ 15.535,00 lordi
Classe 2010 – 2006	(€ 13.180,00 netti)

TRATTAMENTO ECONOMICO DEI CALCIATORI CON CONTRATTO DA PROFESSIONISTA UNDER 23 PER SOCIETÀ CHE BENEFICIANO DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE EX ART. 36 D.LGS 36/2021

TABELLA MINIMI 2025/2026 UNDER 23

Primo contratto ai sensi del secondo capoverso delle norme transitorie dell'art. 33 NOIF, da applicarsi ai giovani di serie	€ 20.335,00 lordi
---	-------------------

Classe 2005 in rapporto di addestramento tecnico nella stagione sportiva 2024/2025	(€ 17.960,00 netti)
Minimo retributivo dal 20° al 23° (non compiuto) anno di età classe 2005 – 2002	€ 20.335,00 lordi (€ 17.960,00 netti)
Minimo retributivo dal 16° al 19° anno di età Classe 2010 – 2006	€ 15.116,00 lordi (€ 13.180,00 netti)

Tutti i minimi contrattuali, come precedentemente indicati, trovano applicazione per la stagione sportiva 2025/2026 e in ogni caso sino al prossimo adeguamento ai sensi di quanto previsto dall'Accordo Collettivo di categoria.





LEGA PRO



Sintesi della copertura assicurativa infortuni presso Compagnia di primaria importanza ex art. 20 dell'Accordo Collettivo F.I.G.C. – Lega Pro – AIC

- Assicurati: Calciatori professionisti.
- Rischio garantito: Copertura degli infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività calcistica praticata in forma professionistica, nonché durante il percorso necessario per raggiungere il centro sportivo presso cui si svolgono gli allenamenti e/o competizioni, percorrendo il tratto più breve anche con gli ordinari mezzi di locomozione.
- Somme assicurate: Caso Morte € 100.000,00 / Caso I.P. € 100.000,00
- Franchigia su IP: relativa del 15%, assoluta del 5%, assorbibile dopo il 65%
- Supervalutazione: in caso di invalidità permanente accertata superiore al 15%, l'indennizzo verrà aumentato delle percentuali di seguito indicate, dopo aver detratto la franchigia assoluta del 5%:
 - 25% di maggiorazione per calciatori di età pari o inferiore a 30 anni
 - 15% di maggiorazione pe calciatori di età superiore a 30 anni



REGOLAMENTO COLLEGIO ARBITRALE

Accordo Collettivo F.I.G.C. - LEGA PRO - A.I.C.

Titolo I – Sede del Collegio, funzioni e competenza

ARTICOLO 1

1.1 Il Collegio Arbitrale ha sede a Firenze presso la sede della Lega Italiana Calcio Professionistico.

1.2 Il Collegio Arbitrale è costituito conformemente alle previsioni dell'art. 4, quinto comma, Legge 23 marzo 1981 n. 91, dell'art. 3, primo comma, Legge 17 ottobre 2003 n. 280, nonché dell'Accordo Collettivo, di cui il presente Regolamento è parte integrante.

1.3 Il Collegio Arbitrale decide tutte le controversie concernenti i rapporti regolati dall'Accordo Collettivo, sottoscritto da AIC e Lega Pro, anche nel caso di avvenuta retrocessione della Società e/o iscrizione ad un Campionato della Lega Nazionale Dilettanti o di assunzione del Calciatore della qualifica di dilettante.

1.4 In ipotesi di promozione o retrocessione nell'ambito delle categorie professionistiche, ai fini della competenza arbitrale rileva l'appartenenza della Società alla Lega Pro al momento della proposizione della domanda.

1.5 Le persone incluse negli elenchi degli Arbitri e dei Presidenti del Collegio Arbitrale non possono svolgere, neppure indirettamente o per interposta persona, attività di assistenza e rappresentanza avanti lo stesso Collegio.

Titolo II – Norme per la procedura ordinaria

ARTICOLO 2

2.1 Salva la diversa procedura prevista in materia disciplinare dagli Accordi Collettivi, il ricorso deve:

a) essere sottoscritto dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;

b) contenere la compiuta esposizione della materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;

c) contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi;

d) essere inviato, a pena di nullità alla controparte per raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC.

Una copia del ricorso deve essere depositata, con le stesse modalità, al Collegio Arbitrale, avendo cura di allegare nel plico inviato la prova dell'avvenuta trasmissione.

2.2 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente dovrà depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso.

2.3 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso.

2.4 L'improcedibilità è rilevata nella prima udienza con provvedimento del Presidente del Collegio regolarmente costituito ed è comunicato dalla Segreteria del Collegio alla parte ricorrente.

2.5 Il ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

ARTICOLO 3

3.1 La Segreteria del Collegio cura la redazione di due registri-protocollo:

- A) per le procedure riguardanti le proposte di multa e di riduzione dei compensi;
- B) per tutti gli altri ricorsi.

3.2 La Segreteria del Collegio attribuisce ai ricorsi e alle proposte di multa/riduzione dei compensi, immediatamente e nell'ordine in cui pervengono, il numero di protocollo progressivo, che risulta dal relativo registro.

3.3 La Segreteria del Collegio cura l'assegnazione dei procedimenti, per gruppi di cinque, di cui tre ricorsi e due multe/riduzione dei compensi, ai Presidenti nominati mediante sorteggio effettuato, alla presenza di un rappresentante della Lega Pro e di uno dell'A.I.C. Anche in caso di mancato raggiungimento del numero di cinque procedimenti, i ricorsi dovranno essere assegnati non oltre il trentesimo giorno dalla ricezione da parte del Collegio.

3.4 I Presidenti - nell'ambito della stessa tornata di estrazioni - sono sorteggiati fino ad esaurimento dei procedimenti da assegnare e qualora le vertenze fossero in numero superiore sono rimessi nell'urna onde provvedere, con le medesime modalità, alle successive estrazioni.

3.5 La Segreteria comunica senza indugio l'avvenuta nomina ai Presidenti estratti, con l'indicazione dei ricorsi loro assegnati.

3.6 Gli Arbitri di nomina di parte e il Presidente dovranno, ove accettino l'incarico, darne comunicazione in forma scritta alla Segreteria entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla data di ricevimento della comunicazione di nomina. L'accettazione della nomina da parte degli Arbitri dovrà avvenire mediante sottoscrizione dell'apposito atto recante il testo indicato nel modello Allegato B al presente Regolamento.

3.7 La segreteria deve dare immediata comunicazione alla parte in ordine alla mancata tempestiva accettazione dell'arbitro da essa designato; in tale evenienza la parte avrà l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione e di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico, e di avvertire il nuovo designato della nomina ai fini dell'accettazione con le modalità di cui al precedente punto. Nel caso in cui sia la parte ricorrente a non provvedere alla sostituzione dell'Arbitro, il ricorso è dichiarato improcedibile.

3.8 Il Collegio si intende regolarmente costituito dal momento dell'ultima accettazione pervenuta alla Segreteria e potrà prendere visione e ottenere copia degli atti della vertenza.



ARTICOLO 4

4.1 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro quindici giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà trasmettere una memoria di costituzione diretta al Collegio ed alla parte ricorrente con invio a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, anche informatico ed avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte.

4.2 La memoria di costituzione dovrà:

- a)** essere sottoscritta dal tesserato o dalla Società con l'indicazione dei dati identificativi (generalità e/o rappresentanza legale, residenza e/o domicilio, codice fiscale e/o P.IVA) e, ove possibile, dell'indirizzo di posta elettronica e dei numeri telefonici e di fax da utilizzare nel corso del procedimento;
- b)** contenere la compiuta esposizione delle difese in ordine alla materia della controversia, l'allegazione della relativa documentazione e la formulazione delle conclusioni;
- c)** contenere la designazione dell'Arbitro di parte, prescelto fra i nominativi presenti negli appositi elenchi.

4.3 La parte resistente potrà in ogni caso proporre eventuali domande riconvenzionali, a pena di inammissibilità, nella memoria di costituzione.

4.4 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente articolo 2, entro il termine perentorio di giorni 15 dalla ricezione della memoria di costituzione.

4.5 Ove la parte resistente non abbia provveduto a trasmettere la memoria di costituzione dei termini di cui al precedente articolo 4.2 ovvero nel caso in cui, nella memoria di costituzione, risulti mancante la nomina del proprio Arbitro, la Segreteria del Collegio ne dà immediata comunicazione al Presidente della Lega Pro, se resistente sia la Società, ovvero al Presidente dell'A.I.C., se resistente è il Tesserato, i quali provvedono immediatamente alla nomina dell'Arbitro di parte tra coloro che risultano indicati nel corrispondente elenco di categoria.

ARTICOLO 5

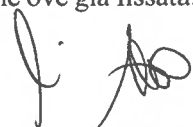
5.1 Il Presidente, costituito il Collegio, fissa la data della riunione per sentire le parti, personalmente o per mezzo di un loro difensore nominato, e per l'espletamento dell'eventuale istruttoria.

5.2 Tale data è comunicata alle parti con raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC, a cura della Segreteria, almeno dieci giorni prima della riunione. Le parti che intendano svolgere repliche, indicare i mezzi di prova e allegare nuova documentazione devono far pervenire gli ulteriori documenti e le nuove memorie, al Collegio ed alla controparte a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico almeno cinque giorni liberi prima della data fissata per la riunione.

5.3 Successivamente alla scadenza del termine di cui al precedente comma, non possono essere proposte nuove eccezioni né nuove deduzioni, che estendano la materia del contendere o rendano necessari nuovi accertamenti.

ARTICOLO 6

6.1 Di ogni riunione del Collegio viene redatto un verbale sottoscritto dal Presidente e dagli Arbitri. La parte, in caso di impedimento dell'Arbitro nominato da essa direttamente designato, ha l'onere di provvedere direttamente alla sua sostituzione, di comunicarla al Collegio a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico e di avvertire il nuovo designato della data della riunione ove già fissata.



6.2 L'assenza di uno solo degli Arbitri designati non impedisce la prosecuzione del giudizio arbitrale.

6.3 La riunione non può essere rinviata, se non per giustificata istanza congiunta delle parti o per grave motivo addotto da una di esse, purché riscontrato dal Collegio.

6.4 Il Collegio, prima dell'apertura della discussione, deve esperire un tentativo di conciliazione, che potrà essere se del caso rinnovato anche in corso di procedimento, e, ove questo abbia esito positivo, il verbale riproducente l'accordo, sottoscritto dalle parti o dai loro difensori nominati e dal Presidente del Collegio, è vincolante tra le parti ed immediatamente esecutivo.

6.5 Qualora il tentativo di conciliazione abbia esito negativo o non possa essere espletato per mancata comparizione di una o entrambe le parti o loro difensori o per difetto del potere di transigere del difensore comparso, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale e può nella stessa riunione deliberare nel merito, ove non ritenga necessario lo svolgimento di attività istruttoria.

ARTICOLO 7

7.1 Il Collegio conduce liberamente l'istruttoria, disponendo circa l'ammissione e l'assunzione di eventuali mezzi di prova, ivi incluse testimonianze, valutazioni di esperti o consulenze tecniche, secondo opportunità o necessità.

7.2 Terminata la fase istruttoria, il Collegio invita le parti, ove presenti, alla discussione orale di cui al precedente art. 6 oppure fissando all'uopo, se ritenuta necessaria, una successiva sessione ed eventualmente autorizzando le parti alla trasmissione di memorie conclusive fissando i relativi termini perentori.

7.3 Il Collegio decide sulla base delle difese e degli atti ritualmente depositati in conformità alle disposizioni regolamentari.

7.4 Documenti non depositati ai sensi del presente regolamento hanno valore meramente indicativo.

7.5 Qualora dall'esame degli atti emergano violazioni di disposizioni federali, il Collegio deve inviare copia degli atti alla Procura federale per i provvedimenti del caso.

ARTICOLO 8

8.1 Il Lodo, anche quando è formato a maggioranza, è sempre espressione del Collegio e deve recare la menzione dell'Arbitro dissenziente.

8.2 Salvo diverso accordo delle parti, il Collegio deve depositare il dispositivo del Lodo entro trenta giorni dalla riunione in cui si è trattenuta la causa in decisione. Tale dispositivo, redatto per iscritto e sottoscritto dai componenti del Collegio, deve essere immediatamente trasmesso, a cura del suo Presidente, al Presidente della Lega Pro ed al Presidente dell'A.I.C. ed inviato in copia a ciascuna delle parti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mezzo equipollente, anche informatico.

8.3 La motivazione può essere depositata anche successivamente, non oltre trenta giorni dal deposito del dispositivo a norma del comma precedente.

Titolo III – Norme per la procedura d'urgenza

ARTICOLO 9

9.1 È proponibile avanti il Collegio Arbitrale la procedura d'urgenza, disciplinata dagli articoli che seguono, in ordine a ogni controversia il cui il diritto del ricorrente subirebbe irreparabile pregiudizio nel tempo necessario



allo svolgimento del procedimento ordinario.

9.2 Il Collegio Arbitrale adito con ricorso d'urgenza, ove ritenga non sussistere le condizioni per detto rito, adotta i provvedimenti idonei per la trasformazione del giudizio in procedura ordinaria.

ARTICOLO 10

10.1 Il ricorso deve indicare l'Arbitro prescelto a pena di improcedibilità del ricorso stesso e contenere gli elementi di cui al precedente art. 2.

10.2 Il ricorso deve essere inviato, a pena di nullità, alla controparte per raccomandata con avviso di ricevimento o a mezzo PEC. Una copia del ricorso deve essere depositata, con le stesse modalità al Collegio Arbitrale, avendo cura di allegare, nel plico inviato, la prova dell'avvenuta trasmissione.

10.3 In ipotesi di mancata costituzione della controparte la parte ricorrente deve depositare entro e non oltre la prima udienza la cartolina di ritorno, o altra prova equipollente, attestante l'avvenuta ricezione del ricorso da parte della controparte.

10.4 La mancata designazione dell'Arbitro prescelto, nonché il mancato deposito in udienza della prova di avvenuta ricezione del ricorso introduttivo determinano la declaratoria di improcedibilità del ricorso, da rilevarsi e comunicarsi con le modalità di cui agli artt. 2.4 e 2.5.

10.5 Il ricorrente, a pena di decadenza, fino a due giorni antecedenti la prima udienza, può chiedere con istanza motivata da trasmettersi alla Segreteria del Collegio il differimento della prima udienza ai soli fini dell'acquisizione della prova di ricezione di cui al punto 2.2. Il differimento è disposto con provvedimento del Presidente del Collegio già costituito a mente del successivo art. 3.8 ed è comunicato a cura della Segreteria alle parti.

10.6 La parte contro la quale è proposto il ricorso, entro sette giorni dalla ricezione dello stesso, dovrà inviare la propria memoria di costituzione al Collegio ed alla parte ricorrente a mezzo raccomandata A.R. o mezzo equipollente, anche informatico ed avendo cura di allegare nel plico inviato al Collegio la prova dell'avvenuta trasmissione alla controparte; detta memoria deve contenere gli elementi di cui al precedente art. 4.

10.7 Se è proposta domanda riconvenzionale, la parte ricorrente ha diritto di rispondere con memoria da notificare, con le modalità di cui al precedente art. 10.2, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione della memoria di costituzione.

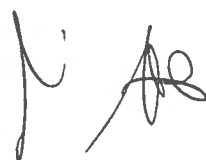
ARTICOLO 11

11.1 Il Presidente del Collegio viene, senza indugio, prescelto con le modalità di cui all'art. 3. In caso di impedimento della persona così designata, si procederà immediatamente a nuovo sorteggio.

11.2 Per la formazione del Collegio si applicano in ogni caso gli artt. 3.6, 3.7, 3.8.

11.3 Il Presidente designato fissa la data della discussione del ricorso. La Segreteria provvede senza indugio all'eventuale sorteggio dell'Arbitro per la parte resistente, che non abbia tempestivamente provveduto alla nomina del proprio Arbitro di parte, tra quelli del corrispondente elenco di categoria.

11.4 Di quanto sopra la Segreteria dà immediata comunicazione alle parti almeno cinque giorni prima della riunione.



ARTICOLO 12

12.1 All'udienza fissata le parti possono depositare ulteriore memoria illustrativa delle proprie difese.

12.2 Il Collegio Arbitrale deve espletare il tentativo di conciliazione; ove questo non riesca, sentite le parti, ove presenti, decide la controversia.

ARTICOLO 13

Per tutto quanto non previsto nei precedenti articoli si applicano le norme sul funzionamento ordinario del Collegio Arbitrale.

ARTICOLO 14

14.1 È consentito lo svolgimento delle riunioni del Collegio Arbitrale, anche per il tentativo di conciliazione, in modalità telematica, con la possibilità che uno o più componenti dello stesso, nonché una o più parti e/o loro difensori, partecipino alle sedute da luoghi diversi da quello previsto per le riunioni, avvalendosi di strumenti di teleconferenza, telepresenza o di connessione telematica audio-video a distanza.

14.2 Ogni valutazione in merito all'opportunità e/o alle modalità di svolgimento delle riunioni in modalità telematica sarà di competenza del Presidente del Collegio sorteggiato, per ciascun gruppo di vertenze allo stesso assegnato.

14.3 Le riunioni in modalità telematica potranno quindi svolgersi mediante l'utilizzo di tecnologie telematiche che permettano, al contempo:

- l'identificazione degli intervenuti;
- la reciproca percezione audiovisiva tra tutti i partecipanti;
- la visione degli atti del ricorso;
- lo scambio di documenti;
- la discussione e l'intervento in tempo reale in merito agli argomenti affrontati;
- l'approvazione dei verbali e dei contenuti dei lodi, i cui testi verranno successivamente scambiati tramite posta elettronica tra i componenti e dagli stessi firmati digitalmente.

14.4 Ai componenti e alle parti è consentito collegarsi da qualsiasi luogo, purché non pubblico né aperto al pubblico e, in ogni caso, con l'adozione di accorgimenti tecnici che garantiscano la riservatezza della seduta (come l'uso di cuffie).

14.5 Per le sole vertenze aventi ad oggetto la riduzione dei compensi (ex art. 15.1 A.C.), il Collegio, qualora ritenga possibile la trattazione di una vertenza in forma scritta, senza necessità della presenza dei difensori e/o delle parti, potrà adottare ogni modalità procedurale telematica ritenuta idonea, nel rispetto dei principi di difesa e del contraddittorio.

14.6 Nell'avviso di convocazione inviato alle parti dovrà essere specificato che la seduta potrà aver luogo anche tramite strumenti telematici, indicando la modalità operativa di partecipazione.

Titolo IV – Efficacia e vincolatività del Lodo – Compensi arbitrali – Diritti Amministrativi



ARTICOLO 15

15.1 Il lodo emesso dal Collegio Arbitrale ha natura irrituale.

15.2 Al Lodo si applica la disciplina legale vigente ai fini del conferimento di esecutività attualmente previsto dal decimo comma dell'art. 412 quater c.p.c. e successive modificazioni.

ARTICOLO 16

16.1 Nel lodo il Collegio Arbitrale provvede sui diritti amministrativi di cui all'Allegato C, sugli onorari degli arbitri e sulle spese di difesa, secondo il principio di soccombenza.

16.2 Nella liquidazione delle spese di difesa si terrà altresì conto della complessità della controversia, della capacità finanziaria delle parti ed in ogni caso saranno parametrati ai compensi arbitrali.

16.3 Nei procedimenti relativi alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro-protocollo A) dall'art. 3 del presente regolamento, non sono dovute né spese di difesa, né onorari agli Arbitri, intendendosi i relativi incarichi a titolo gratuito, né diritti amministrativi.

16.4 Negli altri procedimenti, gli onorari dei componenti dei Collegi Arbitrali sono determinati dall'allegato A in funzione del valore della controversia.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'P' followed by a series of loops and a final flourish.

ALLEGATO A
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

Tabella Onorari Arbitrali

Tabella ex art. 15 del Regolamento arbitrale allegato all'Accordo Collettivo fra l'A.I.C. e la Lega Pro

TABELLA DEGLI ONORARI E DELLE SPESE DEGLI ARBITRI DELLE CONTROVERSIE FRA LE SOCIETÀ DELLA LEGA PRO E I CALCIATORI

La Lega Pro e l'Associazione Italiana Calciatori, in attuazione dell'art. 15 del Regolamento arbitrale, concordano la seguente Tabella:

- I. per le controversie relative alle proposte di multa e di riduzione dei compensi di cui al registro- protocollo A) dall'art. 3 del Regolamento arbitrale, non sono dovuti onorari, essendo i relativi incarichi accettati a titolo totalmente gratuito;
- II. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore sino ad € 10.000,00 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 200,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 150,00 per Arbitro;
- III. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore compreso tra € 10.000,01 e € 69.999,99 sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 400,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 300,00 per Arbitro.
- IV. per tutte le controversie non rientranti nelle ipotesi sub I. di valore superiore ad € 70.000,00, sono dovuti compensi arbitrali per la funzione di Presidente per l'importo onnicomprensivo di € 600,00 e per la funzione di Arbitro per l'importo onnicomprensivo di € 400,00 per Arbitro.

I corrispettivi come sopra concordati, oltre IVA, imposte, tasse, accessori di legge, se ed in quanto dovuti, valgono per l'arco di vigenza dell'Accordo Collettivo e non sono soggetti ad aggiornamenti.

L'accettazione della nomina ad Arbitro comporta l'accettazione contestuale ed integrale della presente Tabella. Qualora sia soccombente il Calciatore ovvero sia stata dichiarata la compensazione delle spese di lite, la Società – e nei limiti previsti dall'art. 545 c.p.c. – accantonerà sui successivi ratei mensili del Calciatore l'importo di sua competenza.

Gli arbitri dovranno comunicare tempestivamente alla Lega, anche per il tramite della Segreteria del Collegio, l'avvenuto pagamento dei loro onorari.

Successivamente, ove gli arbitri non ricevano gli onorari dovuti entro 30 giorni dall'invio della nota pro forma, gli stessi dovranno comunicare l'inadempimento alla Lega PRO la quale, previa acquisizione della relativa fattura intestata alla società sportiva, corrisponderà ai medesimi l'importo dovuto utilizzando la provvista disponibile sul conto campionato della Società, dandone immediata comunicazione alla stessa. Quest'ultima, ove risulti soccombente il Calciatore (anche solo parzialmente), avrà diritto di rivalersi sullo stesso trattenendo definitivamente l'importo cautelativamente accantonato, provvedendo a consegnare al Calciatore - unitamente alla relativa busta paga - la copia dello strumento di pagamento utilizzato.



Rimborso spese a piè di lista: la Lega PRO, con cadenza quadrimestrale, liquiderà le spese vive degli Arbitri per vitto e spese di trasporto, in quanto debitamente documentate, avvalendosi del Fondo costituito dai Diritti Amministrativi. Per ogni riunione del Collegio le spese vive documentate oggetto di rimborso non potranno comunque superare l'importo complessivo di € 150,00.

La presente procedura si applica anche agli onorari e alle spese vive dovuti dalle parti agli Arbitri per tutte le vertenze pendenti e/o già decise al momento dell'approvazione del presente regolamento e relativi allegati, ed in oggi rimaste insolute nonostante l'invio alle parti della nota pro forma.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'J' followed by a series of loops and a final flourish.

ALLEGATO B
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

MODULO ACCETTAZIONE

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA E IMPARZIALITÀ

PROCEDIMENTO _____

Io sottoscritto, _____

[segnare le caselle corrispondenti]

ACCETTO	NON ACCETTO
di svolgere l'incarico	di svolgere l'incarico
a. di Presidente	a. di Presidente
b. di Arbitro	b. di Arbitro
secondo le norme del Regolamento del Collegio Arbitrale che ben conosco e che integralmente accetto e dichiaro di essere e voler rimanere indipendente e imparziale nella controversia in oggetto. A questo riguardo dichiaro che, a mia conoscenza, non c'è alcun fatto, circostanza o rapporto che possa incidere sulla mia indipendenza e imparzialità e che non sussiste alcun motivo di incompatibilità ai sensi delle norme del Regolamento.	<i>Possono essere di seguito specificati i motivi</i> _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____

Data _____

Firma _____



ALLEGATO C
AL REGOLAMENTO DEL COLLEGIO ARBITRALE

* * *

TABELLA DIRITTI AMMINISTRATIVI

I Per tutte le controversie, diverse dalle proposte di multa e di riduzione dei compensi, di valore sino ad € 10.000,00 sono dovuti € 200,00 per diritti amministrativi;

II. Per tutte le controversie, diverse dalle proposte di multa e di riduzione dei compensi, di valore compreso tra € 10.000,01 e € 69.999,99 sono dovuti € 300,00 per diritti amministrativi;

III. Per tutte le controversie, diverse dalle proposte di multa e di riduzione dei compensi, di valore superiore ad € 70.000,00 sono dovuti € 400,00 per diritti amministrativi;

L'incasso dei diritti amministrativi da parte della Lega avverrà tramite la medesima procedura di cui all'all'allegato A.

I proventi derivanti dai diritti amministrativi verranno dalla Lega Pro destinati quanto al 50% al rimborso delle spese vive richieste e documentate dagli arbitri nonché al pagamento degli onorari dei componenti dei collegi, quanto al 50% alla copertura dei costi tutti (spese vive e personale) della Segretaria del Collegio Arbitrale.

N.B.

Nei procedimenti aventi ad oggetto irrogazione di multe e riduzione dei compensi non sono dovuti diritti amministrativi

